



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6[^] zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24 marzo 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.° 130 DEL 05-09-18

Proposta N. 42 del 28-08-2018

Prot. Albo n.° 165 del 05.09.2018

AREA
SEGRETERIA GENERALE

COPIA

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| OGGETTO: | Alienazione automezzo fuori uso |
|-----------------|---------------------------------|

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 61 del 08/02/2018 ha stabilito come la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane, nelle more della costituzione dell'Ufficio Stralcio finalizzato al completamento di tutte le attività liquidatorie necessarie alla loro estinzione, è prorogata fino al 31/12/2018 compreso;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 31/07/2018 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2018, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il decreto commissariale n.6 del 30/03/2018 con il quale vengono assegnate al sottoscritto i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Economici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma dell'art. 107 del TUEL 267/2000;

ACCERTATO che, da oltre un anno, l'automezzo di proprietà di questo Ente, marca Land Rover LD 1.1 targato ZA740CW, è fuori uso e non più proficuamente utilizzabile, a meno di una onerosa riparazione quantificata in minimo €. 2.500,00 oltre IVA, salvo imprevisti (vedi nota prot. 2386 del 08/11/2017);

RICHIAMATA la Legge Regionale 24/03/2011, n. 6. - Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane - al cui terzo comma dell'art.13 così dispone:

"I proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile sono utilizzati per il ripianamento delle passività.";

VISTA la Legge Regionale 19 ottobre 2012, n. 22. - Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane – al cui terzo comma dell'art. 3 testualmente recita:

"I commissari liquidatori sono inoltre impegnati, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 6/2011, a far fronte al ripianamento delle passività derivanti dal riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante alienazione del

patrimonio disponibile, privo dei vincoli di destinazione d'uso derivanti da disposizioni legislative o amministrative, anche comunitarie, e libero da controversie in merito ai titoli di proprietà, tenendo conto:

a) che il prezzo di stima dei beni in alienazione è determinato sulla base di documentate indagini sul prezzo di mercato effettuate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunitario, o, in mancanza, da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni;

b) che i beni in alienazione sono prioritariamente offerti al prezzo di stima a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di concessione, di contratti di comodato, locazione e fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati, a condizione che si trovino in regola con il pagamento di canoni e accessori;

c) che per le procedure di alienazione si fa riferimento a quanto dettato dalle leggi di settore e dai regolamenti approvati dalle Comunità montane;

d) che, per i beni del patrimonio disponibile in uso di enti locali, occorre prioritariamente acquisire l'eventuale manifestazione d'interesse dell'ente all'acquisto della proprietà.”

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.655 del 09/12/2013 dove è statuito che: “al fine di garantire il conseguimento del più elevato livello di risparmio finanziario, attraverso l'applicazione della normativa e degli istituti di cui al precedente punto 1) per tutto l'arco temporale previsto dalla normativa statale di riferimento (art. 2, c. 11, lett. a), primo periodo, del D.L. n. 95/2012), di esercitare conseguentemente la facoltà prevista dall'art. 3, comma 3-bis, della legge regionale 19/1/2012, n.22, prorogando le gestioni liquidatorie delle soppresse comunità montane per il tempo strettamente necessario al riassorbimento delle posizioni soprannumerarie di cui al comma 11, lett. b), del medesimo art. 2 del D.L. n. 95/2012, ferma restando la eventuale sopravveniente necessità di prevedere un maggiore arco temporale di esercizio, ove richiesto per il completamento delle procedure di liquidazione”;

DATO ATTO, altresì, che il patrimonio mobiliare ed immobiliare degli enti locali, spesso cospicuo, pur generando un dispendio di risorse, in particolare per i costi di manutenzione, può rappresentare, se opportunamente gestito e valorizzato, una fonte di risorse sia a carattere corrente che in conto capitale.

EVIDENZIATO che a seguito della eliminazione dei trasferimenti finanziari statali e la costante diminuzione delle risorse regionali per le comunità montane, da una parte, e della crescente necessità di fare fronte al ripiano delle passività pregresse in attesa della estinzione, dall'altra, si ritiene necessario puntare sulla valorizzazione del patrimonio mobiliare, al fine di incrementare le entrate correnti, improntate a una maggiore redditività, attraverso una sistematica considerazione dei cespiti utilmente ed economicamente cedibili.

CONSIDERATO, anche, che il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art.58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali” comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

DATO ATTO che da tale analisi si è rilevato come l'Ente comunitario in liquidazione non è nella condizione di sopportare costi per la riparazione dell'automezzo di cui si parla mentre la sua alienazione incrementerebbe le entrate correnti;

VISTO il Decreto Commissariale n. 47 del 01/10/2014 ag oggetto "Piano delle alienazioni dei valori mobiliari ed immobiliari di proprietà della Comunità Montana Molise Centrale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali";

EVIDENZIATO che la quasi totalità del patrimonio mobiliare è stato regolarmente alienato;

VISTA la richiesta della ditta Giuliani Environment s.r.l., gestore dell'impianto di trattamento di rr.ss.uu. di proprietà di questo Ente, (acquisita al protocollo n. 2520 in data 22/11/2017) con la quale dichiara la propria disponibilità ad acquistare il predetto automezzo per la somma complessiva di €. 2.000,00 oltre IVA e spese di passaggio di proprietà;

RITENUTO di dover porre in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato dall'acquirente, successivamente all'acquisto o ritiro del bene. L'acquirente non potrà pertanto sollevare eccezioni al riguardo, in quanto il bene viene ceduto con la formula "visto e piaciuto", quindi può non corrispondere alle norme di commercializzazione e di sicurezza. L'amministrazione pertanto non risponderà dello stato di manutenzione, d'uso e di funzionamento del bene e, pertanto, si esonera da ogni garanzia derivante dall'art. 1490 c.c. Di conseguenza, nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzate prima e/o dopo l'acquisto;

ATTESA la competenza dell'Organo di Governo sulla predetta proposta di decreto, ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di vendere alla ditta Giuliani Environment s.r.l., gestore dell'impianto di trattamento di rr.ss.uu. di proprietà di questo Ente, l'automezzo marca Land Rover LD 1.1 targato ZA740CW, al prezzo complessivo di €. 2.000,00 oltre spese e passaggio di proprietà;

Di stabilire che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova l'automezzo, con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato successivamente all'acquisto o ritiro del bene.

L'acquirente non potrà pertanto sollevare eccezioni al riguardo, in quanto il bene viene ceduto con la formula "visto e piaciuto", quindi può non corrispondere alle norme di commercializzazione e di sicurezza.

L'amministrazione pertanto non risponderà dello stato di manutenzione, d'uso e di funzionamento del bene e, pertanto, si esonera da ogni garanzia derivante dall'art. 1490 c.c. Di conseguenza, nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzate prima e/o dopo l'acquisto;

DI PRENDERE ATTO che l'importo di €. **2.000,00**, verrà accertato nel bilancio di previsione dell'anno 2018 al cap. 1146/0;

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per una durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrativi;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Michele Ciocca;

DI DICHIARARE il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO Ciocca Michele

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Ferrazzano 05-09-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO Ciocca Michele

La presente copia è conforme all'originale

Ferrazzano Li _____

Il Responsabile

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente determinazione:

| | |
|--|---------------|
| è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore | il 05-09-2018 |
| è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità | il 05-09-2018 |
| è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria | il 05-09-2018 |

Ferrazzano li _____

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to Ciocca Michele
